

MODIFICHE ALL'AVVISO DELLA MISURA "MICROCREDITO"

All'Avviso approvato con d.d.s. 24 ottobre 2023, n. 16379, successivamente adeguato con d.d.s. 9 gennaio 2024 n. 1030, sono apportate le seguenti modifiche:

- Nella Sezione A.1 (Finalità e obiettivi) è aggiunto il comma 3: *"Con successiva Deliberazione del 18 novembre 2024, n. XII/3425, la Giunta di Regione Lombardia ha esteso il coinvolgimento nell'ambito della misura "Microcredito" anche ai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi di cui all'art. 106 o all'elenco di cui all'art. 112 bis del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (di seguito "Confidi")"*;
- Ovunque, nell'avviso, le parole *"Operatore di microcredito"* sono sostituite da *"Soggetto finanziatore"* e le parole *"Operatori di microcredito"* da *"Soggetti Finanziatori"*;
- Nella Sezione A.2. (Riferimenti normativi nazionali) la lettera c), ora lettera d), è riformulata come segue: *"il Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e s.m.i. artt. 106, 111, 112 e 112 bis"*;
- Nella Sezione A.2. (Riferimenti normativi nazionali), alla lettera r), dopo le parole *"Circolare del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021, n. 33 del 31/12/2021"* è aggiunta la seguente frase *"e 13 del 28/03/2024"*;
- Nella Sezione A.2 (Riferimenti normativi – Riferimenti normativi regionali) è aggiunta la seguente lettera i): *"la D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 che ha approvato lo schema generale di Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e gli intermediari finanziari per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e definito le modalità di convenzionamento"*;
- Nella Sezione A.2 (Riferimenti normativi – Riferimenti normativi regionali) è aggiunta la lettera m): *"la D.G.R. 18 novembre 2024, n. XII/3425 "Modifica dei criteri applicativi della misura "Microcredito" a valere sull'Azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" del PR FESR Lombardia 2021-2027" di cui alla D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737"*;
- Nella Sezione A.3 (Soggetti beneficiari), al comma 2, dopo le parole *"ai sensi della D.G.R. 8 maggio 2023, n. 258"* viene aggiunto: *"oppure da parte di uno dei Confidi convenzionati con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 (di seguito congiuntamente "Soggetti Finanziatori")"*;
- Nella Sezione A.3 (Soggetti beneficiari), al comma 3, lettera h) si aggiunge: *"solo nel caso di Co-finanziamento da parte di un Operatore di microcredito"*;
- La Sezione B.1.b (Entità e forme dell'Agevolazione), ai commi 1 e 2, è riformulata come segue: *"1. L'Agevolazione si configura come un finanziamento regionale con tasso nominale pari a zero finalizzato a sostenere il 40% delle spese ammissibili; all'Agevolazione viene"*

abbinato un finanziamento concesso a condizioni di mercato da un Soggetto Finanziatore finalizzato a sostenere il restante 60% delle spese ammissibili.

2. L'ammontare massimo della somma tra l'Agevolazione ed il finanziamento del Soggetto Finanziatore è compreso:

- i. se il Soggetto Finanziatore è un Confidi, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 100.000,00 (centomila) per tutte le tipologie di imprese richiedenti;*
- ii. se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 75.000,00 (settantacinquemila); qualora il Soggetto beneficiario sia una società a responsabilità limitata, l'ammontare massimo della somma tra il finanziamento regionale ed il finanziamento dell'Operatore di microcredito è elevabile a euro 100.000,00 (centomila);*

- La Sezione B.1.b (Entità e forma dell'Agevolazione), al comma 3, punto 1, è riformulata come segue:

“Importo: pari al 40% delle spese ammissibili con un minimo di euro 6.000,00 (seimila) ed un massimo di:

- a. euro 30.000,00 (trentamila) se Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito, elevabile a euro 40.000,00 (quarantamila) nel caso di società a responsabilità limitata;*
- b. euro 40.000,00 (quarantamila) se Soggetto Finanziatore è un Confidi.;*

- La Sezione B.1.b (Entità e forma dell'Agevolazione), al comma 3, punto 2, è riformulata come segue: *“Durata: compresa tra un minimo di 8 semestri ed un massimo di 10 semestri, incluso il periodo di preammortamento di 24 mesi (4 semestri) (che in ogni caso viene ridotto nel caso in cui l'erogazione del saldo avvenga prima dei 24 mesi con rimborso che inizierà alla prima scadenza fissa per il rimborso successiva alla data di erogazione del saldo) ed escluso il preammortamento tecnico per arrivare alla prima scadenza fissa di rimborso”;*

- Alla Sezione B.1.b (Entità e forma dell'Agevolazione), al comma 3, punto 3, le scadenze fisse delle rate semestrali sono modificate come segue: *“(5 marzo, 5 settembre)”;*

- Alla Sezione B.1.b. (Entità e forma dell'Agevolazione), il comma 4, punto 1, lettere a) e b), è modificato come segue:

- a) “euro 45.000,00 (quarantacinquemila) se Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito, elevabile a euro 60.000,00 (sessantamila) nel caso di società a responsabilità limitata;*
- b) euro 60.000,00 (sessantamila) se Soggetto Finanziatore è un Confidi”;*

- Alla Sezione B.1.b. (Entità e forma dell'Agevolazione), il comma 4, punto 5, è aggiunto come segue:

“Spese di istruttoria: i Soggetti Finanziatori richiederanno ai Soggetti beneficiari spese di istruttoria o similari in relazione al finanziamento nella misura forfettaria minima di euro 300,00 (trecento) fino ad un massimo dell'1% del valore del Co-finanziamento”;

- Alla Sezione B.1.b. (Entità e forma dell'Agevolazione), il comma 6 è riformulato come segue: *“A supporto del Co-finanziamento, il Soggetto Finanziatore potrà acquisire tutti i tipi di garanzie ad eccezione delle garanzie di natura reale (ivi incluse, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui il Soggetto beneficiario del Co-finanziamento sia proprietario o titolare*

di altro diritto). Si precisa che sulla quota di finanziamento del Soggetto Finanziatore potrà essere attivata garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i. o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi; sulla quota di finanziamento di Regione Lombardia non potrà essere attivata tale garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi”.

- Alla Sezione B.1.c. (Regime di aiuto), al comma 4 è aggiunta la seguente frase: *“Sono escluse le spese finanziate con risorse PNRR secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento RGS n.13 del 28/03/2024”;*
- Alla Sezione B.2.a. (Caratteristiche dei Progetti), il comma 1, lettera a), ai punti 1 e 2 è modificato come segue:
 - i. “100.000,00 (centomila), se il Soggetto Finanziatore è un Confidi;*
 - ii. 75.000,00 (settantacinquemila) se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito; tale importo è elevabile a euro 100.000,00 (centomila) qualora il Soggetto beneficiario sia una società a responsabilità limitata”;*
- Alla Sezione B.2.b. (Durata dei progetti) la frase *“entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione”* è sostituita da *“entro 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”;*
- Alla Sezione B.3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità), al comma 2, lettera d), dopo la parola *“avvio”* sono aggiunte le seguenti parole: *“e sviluppo”;*
- Alla Sezione B3, la lettera f) è riformulata come segue: *“le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario, da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela entro il grado stabilito dall’art. 77 del Codice Civile) o le spese che siano effettuate e/o fatturate al Soggetto Beneficiario da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente dell’Impresa beneficiaria stessa. In sede di rendicontazione delle spese l’Impresa beneficiaria presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli di cui articolo D.4;*
- Alla Sezione C.1. (Presentazione delle domande), al comma 1 dopo la parola *“Lombardia”* sono aggiunte le seguenti parole: *“ai sensi della D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 oppure”;*
- Alla Sezione C.1. (Presentazione delle domande), al comma 1, dopo le parole *“Scheda Tecnica di Misura”* è inserita la seguente frase: *“L’elenco dei Soggetti Finanziatori è disponibile ai seguenti link:*
 - [*link per elenco Operatori di Microcredito*](#)
 - [*link elenco Confidi”.*](#)
- Alla Sezione C.1. (Presentazione delle domande), al comma 2, dopo le parole *“a partire dalle ore 10.30”* sono indicate le seguenti parole: *“del 16 dicembre 2024”;*

- Alla Sezione C.3.a (Modalità e tempi del procedimento), al comma 2, le parole *“entro un termine massimo di 120 giorni”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro un termine massimo di 90 giorni”*;
- Alla Sezione C.3.e (Concessione dell’Agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria), al comma 1 è stato eliminato *“sul BURL”*;
- Alla Sezione C.3.f (Sottoscrizione del Contratto di Co-finanziamento) al comma 1 la frase *“Entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto provvedimento di concessione”* è stata sostituita con la seguente frase *“Entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”*;
- Alla Sezione C.4.a. (Erogazione dell’Agevolazione), il comma 1, lettere a) e b), è stato modificato come segue:
 - a) *“prima tranche, a titolo di anticipo, entro 45 giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Co-finanziamento pari all’80% del Co-finanziamento (60% Soggetto Finanziatore e 20% Regione Lombardia);*
 - b) *il saldo (20% Regione Lombardia)”*; a conclusione del Progetto, entro 45 giorni solari e consecutivi dal completamento della verifica da parte del Soggetto Gestore della documentazione allegata alla richiesta di erogazione del saldo di cui al successivo art. C.4.b.”
- Alla Sezione C.4.a. (Erogazione dell’Agevolazione), al comma 2, è stata inserita la lettera d): *“della regolarità dei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore; qualora il Soggetto beneficiario non provvedesse a regolarizzare la propria posizione entro un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi viene emesso provvedimento di decadenza parziale della quota a saldo dell’Agevolazione concessa e sono attivate le procedure di recupero ai sensi della L.r. del 14 luglio 2003, n.10 e s.m.i. per la quota già erogata”*;
- Alla Sezione C.4.b (Caratteristiche della fase di rendicontazione) al comma 4, la frase *“La richiesta di erogazione del saldo, corredata dalla suddetta documentazione, deve essere presentata entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione”* è sostituita dalla seguente frase *“La richiesta di erogazione del saldo, corredata dalla suddetta documentazione, deve essere presentata entro 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”*;
- Alla Sezione C.4.c. (Rideterminazioni delle Agevolazioni), al comma 4, la frase *“per soglie di rendicontazione inferiori al 70% e superiori al 60%”* è stata sostituita da *“per soglie di rendicontazione inferiori al 80% e superiori al 60%”*;
- Alla Sezione D.1.a., al comma 1, lettera a), è stata sostituita la frase *“dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione”* con la seguente frase *“dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”*;
- Alla Sezione D.1.a., al comma 1, lettera b), dopo le parole *“richiesta di erogazione del saldo”* sono state aggiunte le seguenti parole: *“per il tramite dei Soggetti Finanziatori”* ed è stata sostituita la frase *“dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione”* con la seguente frase *“dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”*;

- Alla Sezione D.1.a., al comma 2, dopo le parole “*provvedimento di decadenza*” sono state aggiunte le parole: “*totale o parziale*”;
- Alla Sezione D.2.b., al comma 1, dopo la parola “*decadenza*” è aggiunta la parola “*totale*”;
- Alla Sezione D.2.b. (Decadenza), al comma 2, è aggiunta la lettera d): “*presenza di irregolarità nei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore relativamente alla propria quota di Co-finanziamento in fase di erogazione del saldo: in tal caso, il Gestore, completata la verifica della rendicontazione della spesa di cui all’art. C.4.b, invia una comunicazione al Soggetto beneficiario e al Soggetto Finanziatore per accertare che la irregolarità nei pagamenti sia stata sanata, sospendendo l’erogazione per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza parziale dal saldo dell’Agevolazione concessa*”;
- Alla Sezione D.2.c. (Risoluzione del Contratto di Co-finanziamento) al comma 1, dopo le parole “*in caso di decadenza*” è aggiunta la parola “*totale*”;
- Alla Sezione D.3 (Variazioni e proroghe dei termini) ai commi 7 e 8 la frase “*dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione*” è sostituita con la seguente frase “*dalla data di approvazione del provvedimento di concessione*”;
- Alla Scheda informativa, di cui alla Sezione D.8 (Pubblicazione, informazioni e contatti), al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
 - sotto il titolo “*Di cosa si tratta*”, dopo le parole “*(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i.*” si aggiunge: “*e dei Confidi iscritti all’elenco di cui agli artt. 106 o 112 bis del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.*”;
 - sotto il titolo “*Caratteristiche dell’Agevolazione*”, dopo le parole “*da un Operatore di microcredito*” sono aggiunte le parole “*o da un Confid*”;
 - sotto il titolo “*Data apertura*”, dopo le parole “*ore 10.30*” sono indicate le seguenti parole: “*del 16 dicembre 2024*”;
 - sotto il titolo “*Come partecipare*”, dopo le parole “*Operatore di microcredito*” sono aggiunte le parole “*o un Confid*”;
- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), comma 1, alla lettera c) dopo le parole “*Operatore di microcredito*” sono aggiunte le seguenti parole: “*o da un Confid*”;
- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la lettera d), come segue:
“*Confidi*”: *ConSORZI di Garanzia Collettiva dei Fidi di cui all’art. 106 o di cui all’112 bis del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che concedono i Finanziamenti e che hanno sottoscritto la Convezione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 7345 del 14 novembre 2022 e aderiscono al presente avviso sottoscrivendo l’apposita Scheda Tecnica di Misura. L’elenco dei Confidi è disponibile sul sito di Regione Lombardia, aggiornato in funzione delle adesioni*”;
- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), il comma 1, lettera h), è riformulato come segue:
“*Operatore di microcredito*”: *gli intermediari iscritti all’elenco di cui all’art. 111 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che hanno sottoscritto la Convezione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 258 del 8 maggio 2023 e aderiscono al presente avviso sottoscrivendo l’apposita Scheda di Misura di cui al provvedimento che approva il presente avviso. L’elenco degli Operatori di microcredito è disponibile sul sito di Regione Lombardia, aggiornato in funzione delle adesioni*”;

- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), comma 1, lettera k), dopo le parole “Operatore di microcredito” sono aggiunte le parole “o il Confidi”;
- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), comma 1, lettera k), dopo le parole “su risorse regionali” si aggiunge “di cui alle D.G.R. n. XI/7345 del 14 novembre 2022 e D.G.R. n. XII/258 del 8 maggio 2023”;
- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), comma 1, si aggiunge la lettera n), come segue: “Soggetto Finanziatore”: *si intende un Operatore di Microcredito che ha sottoscritto apposita convenzione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. 8 maggio 2023, n. 258 e Scheda Tecnica di Misura di cui al provvedimento che approva il presente avviso o un Confidi che ha sottoscritto apposita convenzione ai sensi della D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 e la Scheda Tecnica di Misura di cui al provvedimento che approva il presente avviso;*
- Alla Sezione D.12 (Riepilogo date e termini temporali), sotto la voce “Tempistiche” in “Attività - presentazione della domanda su Bandi e Servizi”, dopo le parole “ore 10.30” si aggiungono le parole “del 16 dicembre 2024”;
- Alla Sezione D.12 (Riepilogo date e termini temporali), sotto la voce “Tempistiche” in “Esito della valutazione delle domande presentate (provvedimento di concessione o non concessione), le parole “entro 120 giorni” sono sostituite dalle parole “entro 90 giorni”;
- Alla Sezione D.12 (Riepilogo date e termini temporali), sotto le voci “Durata dei progetti”, “Stipula dei contratti” e “Presentazione della rendicontazione delle spese” la frase “dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione” è sostituita con la seguente frase “dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”;
- Alla Sezione D.13 – Allegato 13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali, al punto 2 “Finalità e base giuridica del trattamento” sezione “Base giuridica” è aggiunta la seguente frase: “della D.G.R. n. 3425 del 18 novembre 2024 “2021IT16RFPR010 – DETERMINAZIONI SULLA MISURA “MICROCREDITO” DI CUI ALLA DGR 24.07.2023, N. XII/737 A VALERESULL’AZIONE 1.3.3 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI” DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027”.